

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 - FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità, utilizza altresì i propri mezzi per organizzare uscite con finalità didattiche, secondo programmi concordati con le scuole.

Articolo 2 — DESTINATARI

1. Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, frequentanti le scuole statali dell'infanzia e primarie ivi ubicate, e iscritti nella scuola di competenza secondo la zonizzazione scolastica riportata in apposito stradario. La zonizzazione scolastica e le sue variazioni sono definite con atto della Giunta Comunale.
2. Il servizio viene garantito prioritariamente per le scuole dell'infanzia e primarie; in subordine, in relazione ai posti ancora disponibili, vengono accolti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.
3. Per le scuole secondarie di primo grado, il servizio è prevalentemente garantito dal servizio pubblico di linea. L'Amministrazione Comunale può intervenire, compatibilmente con le risorse a propria disposizione, con un proprio servizio nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo sia inidoneo per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.
4. L'utilizzo del trasporto scolastico effettuato dal Comune da parte degli alunni portatori di handicap viene valutato dal competente servizio sociale, in relazione alla possibilità per l'alunno di usufruire del servizio in piena autonomia o alla possibilità per il medesimo di utilizzare il servizio ma con il supporto di operatori specializzati, oppure alla necessità di usufruire di servizi alternativi di trasporto sociale.
Nel secondo caso, l'eventuale reperimento degli operatori da affiancare al minore per rendere possibile il trasporto sullo scuolabus sarà compito della SDS e tali operatori si aggiungeranno agli accompagnatori che svolgono servizio di sorveglianza sullo scuolabus, di cui al successivo art. 9.

L'ufficio comunale competente valuta comunque a sua volta la possibilità di svolgere il servizio in relazione sia alla capienza dello scuolabus sia alla fermata richiesta sia all'organizzazione complessiva del servizio medesimo.

Nel caso di esito positivo di entrambe le valutazioni, l'alunno portatore di handicap è ammesso all'utilizzo del servizio.

Articolo 3 — GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è gestito dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo di scuolabus e di personale dipendente ad essa appartenenti.

2. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente e nelle modalità ritenute più opportune, anche attraverso società o imprese esterne specializzate nel settore e/o ricorrendo, in casi eccezionali e per esigenze temporanee, alla somministrazione di lavoro interinale.

3. Il servizio di trasporto viene svolto secondo itinerari prestabiliti che consentano l'ottimizzazione dei percorsi, prestando comunque particolare attenzione alle situazioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

4. Il servizio viene effettuato, secondo il calendario annualmente stabilito dagli istituti scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

5. Gli alunni della scuola primaria che, per ragioni organizzative, giungano a scuola prima dell'inizio delle lezioni usufruiscono gratuitamente del servizio di prescuola.

6. Per le scuole dell'infanzia in linea generale il servizio viene effettuato fra le 8,30 e le 9,30 (viaggio di andata) e fra le 15,30 e le 16,00 (viaggio di ritorno).

7. Viene garantito per gli alunni delle scuole dell'infanzia un adeguato servizio di sorveglianza durante il trasporto.

8. Viene demandato al Dirigente del Settore di verificare variazioni degli itinerari prestabiliti, in relazione a variazioni dei bacini di utenza e all'utilizzazione delle risorse disponibili.

9. Il servizio viene effettuato prelevando gli utenti in punti di raccolta predeterminati collocati lungo il percorso degli itinerari. Il piano delle fermate viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

10. L'Amministrazione Comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni e iniziative sindacali cui aderisca o partecipi il personale dipendente.

11. Il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato nei seguenti casi:
- ingressi posticipati o uscite scolastiche anticipate dovute ad assemblee sindacali o scioperi parziali del personale scolastico;
 - uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. eventi metereologici/calamitosi ecc ...);
 - sciopero del personale scolastico o del personale autista.

In tali casi l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 4 — ISCRIZIONI

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio devono presentare domanda on line attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Comune entro il termine e con le modalità stabilite dal competente Ufficio comunale.

2. Di norma il periodo delle iscrizioni è fissato nel periodo successivo a quello delle iscrizioni scolastiche.

3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 2 e dei criteri di economicità ed efficienza del servizio.

4. Fermo restando che il servizio di trasporto scolastico come previsto dall'articolo 2 comma 2 viene garantito prioritariamente per le scuole dell'infanzia e primarie e che solo in subordine, in relazione ai posti ancora disponibili, vengono accolti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, le domande pervenute nei termini vengono accolte e ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità (di seguito indicati in ordine di preferenza):

- a) utenti segnalati dal servizio sociale;
- b) presenza di un fratello/sorella che già usufruisce del servizio (il presente criterio non si applica nel caso in cui il nuovo iscritto sia un alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado);
- c) maggiore distanza abitazione/scuola (il presente criterio non si applica nel caso in cui il nuovo iscritto sia un alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado);
- d) a parità di distanza scuola/abitazione, dando priorità agli alunni di minore età;
- e) nucleo familiare monogenitoriale, ovvero caratterizzato dall'assenza nella famiglia anagrafica di uno dei genitori a seguito di separazione/divorzio, decesso, mancato riconoscimento del figlio, provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Si precisa che in caso di separazione/divorzio:

- il genitore non residente con il figlio deve essere residente in un Comune diverso dal Comune di Sesto Fiorentino;
- non deve sussistere coabitazione tra il genitore residente con il figlio e altro adulto;

f) data di presentazione della domanda.

In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili viene redatta una lista di attesa.

5. Nel caso in cui non ci siano posti disponibili le domande presentate in ritardo sono collocate nella lista di attesa dopo le domande presentate nei termini e sono tra loro ordinate secondo i criteri di priorità indicati al punto 4.

Tali domande possono essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio e in relazione alle disponibilità di posti sugli scuolabus.

6. Una volta terminate le iscrizioni, l'Ufficio competente - almeno 30 giorni prima dall'inizio

dell'anno scolastico o entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, - provvede a comunicare agli interessati l'ammissione al servizio o la posizione in lista d'attesa se pervenuta in periodo diverso da quello fissato per le iscrizioni.

7. Per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria l'iscrizione effettuata ha valore per tutta la durata del ciclo scolastico cui si riferisce, senza bisogno di riconferma annuale.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico per le scuole secondarie di primo grado, l'Amministrazione valuta annualmente se mantenere il servizio e se variarne le modalità di erogazione, in considerazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2; di conseguenza nel caso delle scuole secondarie di primo grado l'iscrizione effettuata ha validità di un solo anno scolastico.

8. Gli utenti, che non desiderino riconfermare l'utilizzo dello scuolabus, devono darne comunicazione scritta all'Ufficio competente con le modalità previste per la rinuncia fissate al successivo articolo 6.

9. La domanda di iscrizione comporta la sottoscrizione per presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

10. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione deve essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio competente, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 5 – TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico sono tenuti al pagamento di una tariffa per l'anno scolastico di utilizzo, differenziata a seconda del tipo di corsa richiesta, duplice (andata e ritorno) o semplice (sola andata o solo ritorno), la cui corresponsione viene effettuata attraverso n. 2 quote quadrimestrali di pari importo, con le seguenti modalità:

- 1° Quadrimestre: dall'avvio dell'anno scolastico al 15/02;
- 2° Quadrimestre: dal 16/02 al termine dell'anno scolastico.

2. L'entità della tariffa e le eventuali variazioni sono stabiliti mediante deliberazione della Giunta Comunale da approvare prima della data di inizio delle iscrizioni. In mancanza restano valide le tariffe dell'a.s. precedente.

3. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità che saranno indicati dall'Ufficio competente con comunicazione (mezzo posta ordinaria, email o con appositi sistemi informatizzati) all'indirizzo di ciascun utente con l'indicazione esatta dell'importo da corrispondere.

4. Nei casi di iscrizione al servizio durante l'anno scolastico, è dovuto il pagamento dell'intera quota annuale se la data di inizio del servizio è antecedente il 15/02 o dell'intero secondo quadrimestre se effettuata dopo il 16/02.

5. In caso d'impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore che comportino una sospensione del servizio per periodi non superiori a 15 giorni, nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione comunale agli utenti.

Articolo 6 – RINUNCIA

1. Coloro che nel corso dell'anno scolastico si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio devono far pervenire tramite mail all'Ufficio competente dichiarazione scritta su apposito modulo.
2. In caso di rinuncia al servizio, debitamente comunicata ai sensi del precedente comma, il pagamento della tariffa non è dovuto a partire dal quadrimestre successivo a quello della rinuncia.
3. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione per i giorni non usufruiti a completamento del periodo per il quale si è espressa la rinuncia, come pure per motivi familiari, di salute o simili che non abbiano consentito l'utilizzo del servizio da parte dell'utente.
4. In caso di mancata comunicazione scritta di rinuncia l'utente è tenuto a corrispondere la relativa tariffa per tutto l'anno scolastico a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.
5. Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio.

Articolo 7 – MANCATO PAGAMENTO

1. Il mancato pagamento, parziale o totale, della tariffa comporta la sospensione del servizio e l'avvio delle previste procedure per il recupero dei crediti. L'avviso del mancato pagamento e dei provvedimenti suddetti in caso di inadempienza, viene notificato alla famiglia con apposita comunicazione (pec, raccomandata a mano con firma di ricevuta o raccomandata A.R), recante contestualmente la data di scadenza entro e non oltre la quale provvedere a regolarizzare la propria situazione.
2. Il mancato pagamento entro la scadenza indicata dalla comunicazione di cui sopra comporta la sospensione immediata, senza ulteriore avviso, dal servizio di trasporto scolastico.
3. Il provvedimento di sospensione decade con il pagamento degli importi dovuti nei termini indicati.
4. In presenza di posizioni debitorie aperte sul servizio di trasporto scolastico riconducibili al nucleo familiare richiedente non saranno accolte ulteriori domande di iscrizione e/o non sarà mantenuta l'iscrizione al servizio per gli anni scolastici successivi.

Articolo 8 — UTILIZZO SCUOLABUS PER ATTIVITA' SCOLASTICHE/EDUCATIVE

1. In aggiunta alla finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e compatibilmente con le risorse a disposizione, l'Amministrazione Comunale può utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per organizzare o sostenere iniziative educative, a carattere culturale e formativo (uscite didattiche, accompagnamento alle palestre scolastiche, partecipazioni a manifestazioni ed attività culturali o sportive, uscite soggiorni estivi convenzionati ed attività similari).
2. Nella programmazione e organizzazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche e le attività a carattere scolastico/educativo di cui al comma 1), viene data priorità a quelle iniziative che rientrano o sono collegate a progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa

predisposti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

3. I mezzi sono disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.

4. Relativamente all'impiego degli scuolabus per le uscite didattiche delle classi durante l'anno scolastico, le direzioni didattiche devono avanzare specifica richiesta scritta al competente Ufficio comunale con congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'uscita didattica; la richiesta deve essere corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni e degli insegnanti da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione, segnalazioni di particolari esigenze). L'Ufficio competente provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei criteri di priorità stabiliti nel presente articolo. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Articolo 9 — ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento a bordo dei pulmini è obbligatorio solo per i bambini della scuola dell'infanzia, ai sensi della vigente normativa (art. 2 D.M. 31 gennaio 1997).

2. Gli accompagnatori svolgono attività di sorveglianza sullo scuolabus, presiedono le operazioni di salita e di discesa degli utenti, provvedono alla consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

Articolo 10 — SICUREZZA E RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

2. A tale scopo l'Amministrazione provvede a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti.

3. E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dei medesimi.

4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

5. I genitori degli utenti del servizio si impegnano, al momento dell'iscrizione, ad essere presenti di persona o ad indicare una persona maggiorenne da loro delegata al momento della discesa degli alunni dallo scuolabus.

6. L'autista e/o l'accompagnatore non possono consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati.

7. Nel caso in cui alla discesa degli alunni non vi siano i genitori o persona da loro delegata a prendere in consegna il minore, l'alunno viene riaccompagnato al termine del percorso:

- presso la scuola di appartenenza e affidato dall'autista alla sorveglianza del personale scolastico;
- in mancanza di personale in servizio presso il plesso, al Comando di Pulizia Municipale o presso altra sede comunale, che sia valutata idonea alla sorveglianza e custodia del minore.

I genitori devono sollecitamente recarsi a riprendere l'alunno/a nel posto indicato.

Qualora questa circostanza si verifichi per più di una volta nel corso dell'anno scolastico, si potrà procedere d'ufficio alla sospensione del servizio.

8. E' data facoltà ai genitori di alunni che frequentano le scuole secondarie di primo grado di non essere presenti di persona o con persona delegata al momento della discesa dallo scuolabus se della circostanza viene data notizia all'Amministrazione Comunale mediante richiesta scritta, con la quale la famiglia si assume la piena responsabilità del minore per il percorso seguente alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 11 — NORME DI COMPORTAMENTO

1. Durante la permanenza sugli scuolabus, in considerazione delle fasce di età e della tipologia dell'utenza, si richiede un comportamento improntato a civiltà, disciplina e rispetto nei confronti dei compagni di viaggio, degli operatori, siano essi gli autisti o gli accompagnatori, e dei mezzi, restando seduti per l'intero tragitto ed evitando eccessi verbali o gestuali.

2. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al dipendente.

3. In caso di segnalazione di comportamenti particolarmente scorretti o incivili, fatte le debite valutazioni in merito alla natura e gravità degli stessi, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione temporanea o permanente dal servizio (con obbligo di pagamento delle quote di contribuzione fino al momento maturate), da notificare alla famiglia con apposita comunicazione (pec, raccomandata A.R. o raccomandata a mano con firma di ricevuta).

4. La sospensione viene in ogni caso attuata dopo il terzo richiamo scritto alla famiglia.

5. Per qualsiasi danno arrecato dagli utenti ai mezzi di trasporto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rivalersi nei confronti dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Articolo 12 — DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.